



CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N. 9/2017

OGGETTO:

**ORDINANZA DI INAGIBILITA' E SGOMBERO LOCALI FABBRICATO IN CUORGNE'
LOC. GRANGIA DI CAMPORE SNC AL F° IV N° 1477 SUB. 2 E 3**

Prot. n° 1613

Al Sig. GRISOLANO Giancarlo nato a Ivrea
il 29/11/1979 , residente in Pont C.se
via Roma n° 122

Alla Sig.ra ARTEAGA BENITES Jackquelyn
nata in Perù il 25/07/1977 , residente
in Pont C.se via Roma n° 122

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Richiamata l'Ordinanza n° 60 prot. n° 9225 del 23/05/2016 con la quale già si disponeva l'inagibilità dell'edificio sito in località La Grangia di Campore snc in mappa al F° IV n° 1477 sub. 2 parte , relativamente alla cucina al piano terreno ed alla camera al piano primo , di proprietà dei Sigg.ri Grisolano Giancarlo e Arteaga Benites Jackquelyn , inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate consistenti nella mancanza dei più minimi requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione di cui al D.M. 05/07/1975 non essendo dotato di servizio igienico e non risultando allacciato all'acquedotto comunale , e di conseguenza pertanto privo del certificato di agibilità di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. n° 380/01 e s.m. e i. che attestino la sussistenza delle condizioni di sicurezza , igiene , e salubrità valutate secondo quanto dispone la normativa vigente ;

Rilevato dalla documentazione catastale che l'immobile in oggetto oltre che dalla cucina al piano terreno con soprastante camera (già oggetto di ordinanza di inagibilità) , è comprensivo di un attiguo locale cantina al piano terreno con soprastante locale di sgombero (facenti parte del sub. 2) oltre a tettoia attigua (sub. 3) ;

Vista la relazione dell'ASL TO4 prot. n° 7652/109C del 26/01/2017 pervenuta al prot. generale in data 27/01/2017 prot. n° 1399 ed al Servizio scrivente in data

01/02/2017, dalla quale emerge che : *nelle strutture ispezionate risultano presenti dei bovini , appartenenti al Sig. Grisolano , con azienda agricola nel Comune di Pont (anche il relativo codice di allevamento è assegnato all'azienda di Pont situata a poca distanza dalle strutture nel Comune di Cuornè dove sono ricoverati i bovini di cui alla richiesta di verifica) ricoverati in due diversi locali situati a poca distanza tra di loro ; una delle due strutture risulta idonea (per quanto di competenza del Servizio Veterinario) , per tipologia e caratteristiche , al ricovero di una decina di bovini adulti/vitelli(omissis).... (..... dalla eventuale situazione di inagibilità dei locali che dovrà essere verificata dall'Ufficio Tecnico Comunale) ;*

Preso atto dalle risultanze del sopralluogo effettuato in data 17/01/2017 che il locale denominato "cantina" sugli atti catastali viene attualmente adibito al ricovero di animali bovini in numero di 10 capi e che lo stesso , oltre ad avere una destinazione d'uso non conforme , risulta privo del certificato di agibilità di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. n° 380/01 e s.m. e i. ;

Rilevato che dalle verifiche effettuate presso i competenti Servizi del Comune di Cuornè , non risulta alcuna documentazione in merito all'attività in essere , così come confermato nella nota di cui sopra dell'ASL TO4 Servizio Veterinario ;

Rilevato che il locale dove vengono detenuti gli animali bovini in numero di 10 capi , pur se ritenuto idoneo per quanto di competenza dal Servizio Veterinario , ha una destinazione d'uso a cantina , locale accessorio e facente parte di unità immobiliare destinata alla civile abitazione cat. A/4 , con utilizzo del medesimo con destinazione d'uso non conforme ;

Ritenuto necessario provvedere allo sgombero dell'immobile di che trattasi a seguito dell'utilizzo non conforme alla destinazione d'uso e della verifica della mancanza di condizioni di sicurezza , igiene , salubrità , risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati , inibendo qualsiasi utilizzo anche occasionale dello stesso ;

Visto il D. Lgvo 18/08/2000 n° 267 , con particolare riferimento all'art. 107 ;

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 1041 del 02/11/2016 di assegnazione dell'incarico di titolare di posizione organizzativa del Servizio Sportello Unico Edilizia e delega di funzioni dirigenziali ;

Visto l'art. 26 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 e s.m. e i. ,

A C C E R T A T O

che non sussistono le condizioni di agibilità nel fabbricato sito in località Grangia di Campore snc in mappa al F° IV n° 1477 sub. 2 cat. A/4 abitazione di tipo popolare e n° 1477 sub. 3 cat. C/7 tettoia , di proprietà dei Sigg.ri Grisolano Giancarlo e Arteaga Benites Jackquelyn , costituito da cucina e cantina (adibita impropriamente a stalla) al piano terreno oltre a camera e locale di sgombero al piano primo e tettoia attigua ,

D I C H I A R A

l' inagibilità del fabbricato sito in località Grangia di Campore snc in mappa al F° IV n° 1477 sub. 2 cat. A/4 abitazione di tipo popolare e n° 1477 sub. 3 cat. C/7 tettoia , inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate ,

ORDINA

il divieto di utilizzo di detti locali al proprietario e a chi , a qualunque titolo , occupi i locali in questione , nonché a chiunque altro , con sgombero degli animali in esso ancora eventualmente ricoverati entro 30 giorni dalla notifica della presente Ordinanza , sino al rilascio di idoneo certificato di agibilità per la destinazione d'uso compatibile da richiedersi ed ottenere ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n° 380/01 e s.m. e i. e previo espletamento delle procedure di legge in caso di esercizio di eventuale attività presso il competente Sportello unico attività produttive (SUAP) ,

DISPONE

di notificare la presente Ordinanza ai Sigg.ri Grisolano Giancarlo e Arteaga Benites Jacquelyn in qualità di proprietari dell'immobile .

Gli Agenti di Polizia Municipale , gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica , l'ASL TO4 Servizio Veterinario e gli Uffici Comunali competenti sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione e l'esatta osservanza della presente Ordinanza .

Si dispone altresì la trasmissione del presente provvedimento , anche via mail e/o pec , al Comando Stazione Carabinieri di Cuornè ed all'ASL TO 4 Servizio Veterinario , per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza .

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto , si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e si procederà con l'esecuzione d'Ufficio ai sensi di legge con spese a carico dei contravventori .

Il Responsabile del presente procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m. e i. è il geom. Mauro Malano del Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Cuornè, via Garibaldi 9, Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sullo stato della pratica, prendere visione degli atti e presentare eventuali memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199.

Dalla residenza Municipale , lì 2 febbraio 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Mauro Malano)